

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

Indice generale

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI.....	1
Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI.....	2
Art. 1 Finalità del presente regolamento.....	2
Art. 2 Campo di applicazione del presente regolamento.....	2
Art. 3 Definizioni.....	2
Art. 4 Classificazione dei rifiuti.....	5
Art. 5 Oggetto e contenuti del presente regolamento.....	6
Art. 6 Modalità di esercizio delle competenze del Comune in materia di gestione dei rifiuti.....	6
Art. 7 Attività di gestione dei rifiuti svolte dal Comune.....	6
Titolo II - ASSIMILAZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI AI RIFIUTI URBANI.....	7
Art. 8 Assimilazione di rifiuti speciali ai rifiuti urbani.....	7
Art. 9 Norme di esclusione.....	8
Art. 10 Coefficiente di produttività specifica.....	8
Art. 11 Limiti qualitativi per il conferimento dei rifiuti assimilati al pubblico servizio.....	8
Art. 12 Limiti quantitativi per il conferimento dei rifiuti assimilati al pubblico servizio.....	10
Art. 13 Requisiti per l'assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti prodotti da singole attività: procedure di accertamento.....	10
TITOLO III: ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI DOMESTICI ED ASSIMILATI ED OBBLIGHI DEI CONFERENTI.....	12
Art. 14 Area di espletamento del pubblico servizio.....	12
Art. 15 Organizzazione della raccolta dei rifiuti.....	12
Art. 16 Attivazione della raccolta differenziata.....	12
Art. 17 Raccolta porta a porta	13
Art. 18 Raccolta con contenitori stradali	14
Art. 19 Stazioni ecologiche	15
Art. 20 Raccolta indifferenziata dei rifiuti urbani ed assimilati	15
Art. 21 Conferimento dei rifiuti ingombranti di provenienza domestica e dei rifiuti urbani derivanti da potatura e sfalcio di giardini e simili.....	17
Art. 22 Modalità di raccolte differenziate a fini sperimentali.....	18
Art. 23 Disposizioni generali di chiusura in merito alla raccolta dei rifiuti.....	19
Art. 24 Trasporto.....	19
Art. 25 Recupero e smaltimento	19
Art. 26 Modalità di informazione dell'utenza.....	20
TITOLO V: DISCIPLINA DELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PRODOTTI ESTERNAMENTE ALL'AREA DEL SERVIZIO DI RACCOLTA.....	20
Art. 27 Ambito di applicazione delle disposizioni del presente titolo.....	20
Art. 28 Obblighi generali dei residenti nelle zone non raggiunte dal pubblico servizio.....	20
Art. 29 Smaltimento dei materiali per i quali sono state istituite forme di raccolta differenziata.....	20
Art. 30 Rifiuti urbani domestici non putrescibili.....	21
Art. 31 Rifiuti urbani domestici ingombranti.....	21
TITOLO VI: NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI.....	21
Art. 32 Modalità di svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti urbani esterni.....	21
Art. 33 Criteri ed area di espletamento del servizio di raccolta dei rifiuti urbani esterni	21
Art. 34 Installazione ed uso di contenitori porta rifiuti.....	21
Art. 35 Divieti ed obblighi degli utenti di spazi pubblici.....	22
Art. 36 Carico e scarico di merci e materiali e rimozione di manifesti.....	22
Art. 37 Pulizia di aree pubbliche occupate da cantieri.....	22
Art. 38 Manifestazioni pubbliche.....	22
Art. 39 Obblighi di chi conduce animali domestici su aree pubbliche.....	23
Art. 40 Pulizia delle aree esterne a pubblici esercizi.....	23
Art. 41 Pulizia delle aree adibite a Luna Park, circhi e spettacoli viaggianti.....	23
Art. 42 Pulizia dei mercati.....	23
Art. 43 Pulizia dei terreni non edificati.....	23
Art. 44 Attività straordinarie relative allo smaltimento dei rifiuti urbani esterni.....	24
TITOLO VII: DISPOSIZIONI SANZIONATORIE.....	24

Art. 45 Regime sanzionatorio.....	24
TITOLO VIII: DISPOSIZIONI VARIE E FINALI.....	25
Art. 46 Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali.....	25
Art. 47 Abrogazione di precedenti Regolamenti ed ordinanze sindacali.....	25

Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI

Art. 1 Finalità del presente regolamento

Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 05 febbraio 1997 n. 22, al fine di stabilire:

- a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
- b) le modalità di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani, al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi, per il raggiungimento degli obiettivi definiti anche dalla normativa regionale in materia;
- d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi;
- e) le disposizioni necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
- f) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati ai sensi dell'art.18, comma 2, lettera d) del D.Lgs. 22/97.

Art. 2 Campo di applicazione del presente regolamento

Ove non diversamente specificato nell'articolato le norme e prescrizioni del presente Regolamento si applicano:

- per quanto attiene alle disposizioni specifiche di disciplina dei pubblici servizi di gestione dei rifiuti urbani, entro i limiti delle zone all'interno delle quali sono istituiti i servizi medesimi;
- per quanto attiene alle norme finalizzate alla tutela igienico-sanitaria dell'ambiente e della cittadinanza, nonché il perseguimento degli obiettivi di cui alle lett. a) e d) dell'art. 1 del presente regolamento, all'intero territorio comunale.

Art. 3 Definizioni

In relazione alle successive disposizioni e norme sono fissate le seguenti definizioni:

rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A del D.Lgs. 22/97 e successive modifiche e integrazioni, di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;

produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;

detentore: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene;

gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura;

conferimento: le operazioni e modalità attraverso cui i rifiuti vengono trasferiti dai luoghi di produzione ai dispositivi e attrezzature di raccolta, ovvero consegnati a trasportatore debitamente autorizzato.

raccolta: l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;

raccolta differenziata: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di materia prima;

smaltimento: le operazioni previste nell'allegato B del D.Lgs. 22/97;

recupero: le operazioni previste nell'allegato C del D.Lgs. 22/97;

luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali originano i rifiuti;

stoccaggio: le attività di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D 15 dell'allegato B del D.Lgs. 22/97, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R 13 dell'allegato C del D.Lgs. 22/97;

deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti alle seguenti condizioni:

I rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5 ppm né policlorobifenile, polipolichlorotrifenili in quantità superiore a 25 ppm. A tal fine si specifica:

I rifiuti pericolosi devono essere raccolti e avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento con cadenza almeno bimestrale indipendentemente dalle quantità in deposito, ovvero, in alternativa quando il quantitativo di rifiuti pericolosi in deposito raggiunge i dieci metri cubi; il termine di durata del deposito temporaneo è di un anno se il quantitativo in deposito non supera i dieci metri cubi nell'anno;

I rifiuti pericolosi devono essere raccolti e avviati alle operazioni di recupero o smaltimento con cadenza almeno trimestrale indipendentemente dalle quantità in deposito, ovvero, in alternativa, quando il quantitativo di rifiuti non pericolosi in deposito raggiunge i venti metri cubi; il termine di durata del deposito temporaneo è di un anno se il quantitativo in deposito non supera i venti metri cubi nell'anno;

Il deposito temporaneo deve essere effettuato per tipi omogenei e nel rispetto delle relative norme tecniche nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;

devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi;

bonifica: ogni intervento di rimozione della fonte inquinante e di quanto dalla stessa contaminato fino al raggiungimento dei valori limite conformi all'utilizzo previsto dell'area;

messa in sicurezza: ogni intervento per il contenimento o isolamento definitivo della fonte inquinante rispetto alle matrici ambientali circostanti;

combustibile da rifiuti: il combustibile ricavato dai rifiuti urbani mediante trattamento finalizzato all'eliminazione delle sostanze pericolose per la combustione ed a garantire un adeguato potere calorico, e che possieda caratteristiche specificate con apposite norme tecniche;

compost da rifiuti: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenute e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria, e in particolare a definirne i gradi di qualità.

cernita: operazione di selezione dei materiali di rifiuto ai fini del riciclaggio, della riutilizzazione, del trattamento differenziato e/o del recupero di una o più frazioni merceologicamente omogenee presenti nel rifiuto conferito;

stazioni ecologiche attrezzate: aree attrezzate sia con contenitori idonei per la gran parte dei materiali della raccolta differenziata; esse sono custodite ed accessibili in orari prestabiliti;

frazione organica: i rifiuti putrescibili, ad alto contenuto di umidità, presenti nei rifiuti urbani e assimilati;

frazione secca: i materiali a basso o nullo tenore di umidità e caratterizzati, per alcuni, da elevato contenuto energetico; tale frazione è d'interesse per la raccolta differenziata sia nell'insieme sia nelle singole componenti;

imballaggio: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere e a proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, e ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo scopo stesso.

imballaggio per la vendita o imballaggio primario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore (es: bottiglie in vetro, bottiglie in plastica, contenitori per latte, scatola da scarpe,.etc.).

imballaggio multiplo o imballaggio secondario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche (es: plastica termoretraibile contenente più confezioni di bevande, cartone contenente più confezioni di latte,.etc.).

imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi ed aerei (es: pallets, cartoni utilizzati per la consegna delle merci, etc.).

coefficienti di produttività specifica: valore espresso in Kg/mq anno che fornendo quantificazione della produzione annua di rifiuti da parte di una determinata attività, in rapporto con la superficie dei locali ove si svolge l'attività di che trattasi, consente di valutarne l'attitudine a produrre rifiuti.

I coefficienti di produttività specifica ottenuti come media dei valori singoli rilevati tramite monitoraggio periodico effettuato su campioni rappresentativi di categorie omogenee di attività, vengono assunti come riferimento per l'indicizzazione dell'effettivo grado di utilizzazione del pubblico servizio e della conseguente determinazione delle tariffe unitarie da stabilirsi per le diverse attività comprese nelle classi di contribuenza previste dai meccanismi d'applicazione della tariffa RSU.

Art. 4 Classificazione dei rifiuti

Ferma restando la classificazione dei rifiuti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 05.02.1997 n. 22, ai fini delle successive disposizioni e norme del presente regolamento si individuano le seguenti categorie:

A) Rifiuti Urbani

Sono rifiuti urbani:

A.1 Rifiuti urbani domestici non ingombranti: costituiti dai rifiuti domestici ordinari provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione.

A.2 Rifiuti urbani domestici ingombranti: costituiti da beni di consumo durevoli destinati all'abbandono quali oggetti di comune uso domestico o d'arredamento, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione, che per dimensioni o peso, in relazione alle forme organizzative del servizio di raccolta, risultino di impossibile o disagiata conferimento nei contenitori messi a disposizione per il deposito dei rifiuti interni non ingombranti.

A.3 Rifiuti urbani pericolosi: rifiuti urbani domestici costituiti da: vernici, inchiostri, adesivi, solventi, prodotti fotochimici, pesticidi, residui di tali prodotti e relativi contenitori etichettati col simbolo "T" e/o "F"; tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio.

Sono da ritenersi automaticamente recepite nel presente Regolamento eventuali future modifiche ed integrazioni all'elenco dei rifiuti urbani pericolosi sopra richiamato dovuto a modifiche normative regionali e nazionali.

A.4 Rifiuti urbani di giardini privati: costituiti da residui di potatura, sfalcio, pulizia, raccolta dei piccoli rifiuti urbani esterni di giardini ed aree cortilive di insediamenti abitativi e analoghi.

A.5 Rifiuti urbani esterni: costituiti da rifiuti di qualsiasi natura e provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o di pertinenza di servizi pubblici, ovvero su strade ed aree private soggette ad uso pubblico o sulle rive di fiumi, torrenti, canali appartenenti a pubblici demani.

A.6 Rifiuti assimilati agli urbani: i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera A.1, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera g) del D.Lgs. 22/97.

B) Rifiuti Speciali:

B.1 rifiuti da attività agricole e agro-industriali;

B.2 rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione: i rifiuti costituiti da inerti di demolizione e scavo, materiali ceramici cotti, vetri, rocce e materiali litoidi di costruzione e loro sfridi, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;

B.3 rifiuti da lavorazioni industriali;

B.4 rifiuti da lavorazioni artigianali;

B.5 rifiuti da attività commerciali;

B.6 rifiuti da attività di servizio;

B.7 rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;

B.8 rifiuti derivanti da attività sanitarie;

B.9 macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;

B.10 veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.

C) Rifiuti Pericolosi:

Sono pericolosi i rifiuti non domestici precisati nell'elenco di cui all'allegato D del D.Lgs. 22/97 sulla base degli allegati G, H, I del medesimo D.Lgs..

Art. 5 Oggetto e contenuti del presente regolamento

Il presente regolamento disciplina:

A) Le modalità di espletamento dei pubblici servizi di gestione dei rifiuti urbani di cui al punto A del precedente art. 4 del presente regolamento, gli obblighi dei produttori e/o conferitori di tali rifiuti nonché le norme per garantire la tutela igienico-sanitaria dell'ambiente, della cittadinanza e degli addetti in ogni fase dello smaltimento;

B) Le modalità di espletamento del pubblico servizio di raccolta dei rifiuti urbani esterni, l'asporto, la raccolta e lo smaltimento di detti rifiuti, i divieti e gli obblighi annessi alla produzione di rifiuti urbani esterni, nonché le norme per garantire la tutela igienico-sanitaria dell'ambiente, della cittadinanza e degli addetti in ogni fase dello smaltimento;

C) Le delimitazioni, i relativi criteri di definizione, e le procedure di eventuale modifica dei perimetri all'interno dei quali sono istituiti rispettivamente il servizio di raccolta dei rifiuti urbani domestici e dei rifiuti dichiarati urbani, ed il servizio di raccolta dei piccoli rifiuti urbani esterni e asporto dei rifiuti urbani esterni.

D) Le norme per assicurare l'osservanza di adeguati principi di tutela igienico-sanitari per l'ambiente e la cittadinanza in funzione della produzione di rifiuti fuori dai perimetri su cui sono istituiti i relativi servizi di raccolta, asporto e smaltimento, di cui alla precedente lettera c) del presente articolo.

E) Le norme atte a garantire fin dal conferimento un distinto ed adeguato smaltimento dei rifiuti pericolosi, dei rifiuti non pericolosi non destinabili agli impianti di smaltimento dei rifiuti urbani, e dei rifiuti urbani pericolosi.

F) I principi e le disposizioni atte a favorire, fin dal conferimento, il recupero di materiali da destinarsi al riciclo o alla produzione di energia.

G) Ogni altra disposizione concernente la tutela igienico-sanitaria della cittadinanza e salubrità dell'ambiente in connessione con la produzione, detenzione e con le diverse fasi della gestione dei rifiuti.

Art. 6 Modalità di esercizio delle competenze del Comune in materia di gestione dei rifiuti

Ogni attività relativa alla gestione dei rifiuti costituente competenza obbligatoria o facoltativa dei Comuni ai sensi del D.Lgs. 22/97 è svolta direttamente o attraverso affidamento in appalto ad un soggetto Gestore del Servizio.

Art. 7 Attività di gestione dei rifiuti svolte dal Comune

Il Comune, anche attraverso il Gestore del Servizio svolge le seguenti attività e servizi in materia di gestione dei rifiuti:

A) Gestione dei rifiuti urbani

A.1 Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati.

A.2 Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani differenziati.

A.3 Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani domestici ingombranti;

A.4 Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani pericolosi.

A.5 Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti speciali assimilati agli urbani ai sensi del

successivo titolo II° del presente Regolamento, anche attraverso particolari articolazioni del servizio di raccolta da definirsi in relazione alle caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti oggetto di conferimento.

A.6 Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani esterni;

Titolo II - ASSIMILAZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI AI RIFIUTI URBANI

Art. 8 Assimilazione di rifiuti speciali ai rifiuti urbani

L'assimilazione ai rifiuti urbani di particolari categorie di rifiuti speciali non pericolosi interviene, nelle more della attuazione delle disposizioni di cui all'art.18, comma 2 lettera d), del D.Lgs. 22/1997, anche ai fini dell'obbligatorio conferimento al pubblico servizio di raccolta nelle sue diverse articolazioni, e della connessa applicazione dell'obbligo tariffario, ai sensi:

a) della tassa di cui all'art.58 del D. Lgs. 15/11/1993 n. 507 e alle relative superfici di formazione;

b) della tariffa ai sensi dell'art 49 del D..Lgs 22/97 e successive modifiche ed integrazioni.

L'obbligo di conferimento al pubblico servizio non sussiste per i rifiuti di cui sia autorizzato l'autosmaltimento, e per i rifiuti destinati al recupero che, in base a quanto previsto dall'art. 49 comma 14 del D.Lgs. 22/97, il produttore dimostri di avere conferito a soggetti diversi dall'Ente Gestore, a loro volta debitamente autorizzati.

In forza di quanto stabilito dall'art. 39 della L.146/94, ove deve intendersi sottratta alla discrezionalità tecnico amministrativa degli enti locali la definizione di criteri qualitativi e quantitativi di assimilazione, e dall'art. 18 comma 2 lettera d) del D.Lgs.22/97, e successivo decreto attuativo, l'assimilazione è disposta in via transitoria sulla base delle disposizioni di cui ai successivi articoli del presente Titolo II, che determinano criteri qualitativi e quali-quantitativi provvisori di assimilazione e/o di esclusione dall'assimilazione dei rifiuti prodotti da attività produttive, commerciali e di servizio.

Sono di norma assimilati ai rifiuti urbani, senza necessità di accertamento di rispondenza a criteri di tipo quantitativo, i rifiuti derivanti dalle seguenti attività :

a) attività ricettivo alberghiere e collettività;

b) studi professionali, servizi direzionali privati e attività consimili compresi uffici e servizi annessi ad aziende industriali, artigianali e commerciali;

c) servizi igienico-sanitari, fatti salvi i rifiuti da considerarsi speciali per espressa norma ordinamentale;

d) attività e servizi ricreativi per lo spettacolo e le comunicazioni;

e) uffici e locali di enti pubblici economici e non economici, istituzioni culturali, politiche, religiose, assistenziali, sportive, ricreative;

f) servizi scolastici e loro pertinenze;

g) attività di vendita al minuto e relativi magazzini;

h) pubblici esercizi;

i) attività artigianali di servizio alla residenza e alla persona;

j) attività di magazzinaggio, deposito e stoccaggio merci ;

k) attività di vendita all'ingrosso ;

l) attività di mostra con o senza vendita, vendita autoveicoli, autotrasporti ;

m) attività agro-industriali.

Previo accertamento della rispondenza ai criteri quali-quantitativi definiti ai successivi art. 11 e 12, sono inoltre assimilati ai rifiuti urbani, ovvero esclusi dall'assimilazione, i rifiuti prodotti dalle attività non sopra elencate.

Art. 9 Norme di esclusione

Sono esclusi dall'assimilazione ai rifiuti urbani i rifiuti assimilati di cui al precedente art. 8 la cui formazione avvenga all'esterno dei perimetri entro cui è istituito il servizio di raccolta dei rifiuti urbani.

Sono inoltre esclusi dall'assimilazione i rifiuti, anche se derivanti dalle attività di cui al precedente art. 8 formati all'interno dell'area di espletamento del servizio di raccolta dei rifiuti urbani, che non soddisfino i requisiti stabiliti dal Decreto Ministero dell'Ambiente del 13 marzo 2003 "Criteri per l'ammissibilità dei rifiuti in discarica" e per i quali non sia ammesso lo smaltimento in impianti di discarica di rifiuti non pericolosi.

Art. 10 Coefficiente di produttività specifica

Per coefficiente di produttività specifica si intende la produzione media di rifiuti (urbani e/o assimilati) propria di singole attività e/o gruppi di attività omogenei sotto il profilo delle caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti prodotti. Tale coefficiente viene calcolato mediante il rapporto tra il quantitativo di rifiuti annualmente prodotti e la superficie dei locali ed aree di formazione dei rifiuti. Si misura in kg/mq.

Il coefficiente di produttività specifica rappresenta l'indicatore della potenzialità di produzione di rifiuti da parte delle diverse attività svolte nei locali e nelle aree e quindi a cui correlare, in caso di assoggettamento al regime di tassazione/tariffazione sui rifiuti solidi urbani, l'entità delle tariffe unitarie.

Art. 11 Limiti qualitativi per il conferimento dei rifiuti assimilati al pubblico servizio.

I criteri qualitativi per l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi provenienti da attività e lavorazioni previste al precedente art.8 sono i seguenti:

- abbiano una composizione analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati di seguito, a titolo esemplificativo:

- imballaggi primari e secondari (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane;

cassette, pallets;

- accoppiati: quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di carta metallizzata e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero;
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria, trucioli;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;

- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil-pelle;
- resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- rifiuti ingombranti;
- imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi elastici e minerali, e simili;
- moquettes, linoleum, tappezzerie pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- manufatti di ferro tipo paglietta, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri adesivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purchè non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori piante, verdure,.....) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e trebbiatura, e simili);
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica.

Al fine di garantire il conferimento al servizio pubblico senza gravi scompensi organizzativi e funzionali del servizio medesimo, si definisce che:

- vengono esclusi dall'assimilazione ai rifiuti urbani i rifiuti speciali che richiedono un servizio di raccolta convenzionale con frequenza superiore a quella giornaliera;
- vengono esclusi dal servizio d'istituto i rifiuti speciali che presentino caratteristiche qualitative incompatibili con le tecniche di raccolta e smaltimento adottate presso il servizio, quali ad esempio:
 - materiali non aventi consistenza solida
 - materiali che sottoposti a compattazione producano quantità eccessive di percolato
 - prodotti fortemente maleodoranti
 - prodotti eccessivamente polverulenti.

Art. 12 Limiti quantitativi per il conferimento dei rifiuti assimilati al pubblico servizio.

Il criterio quantitativo ha lo scopo di circoscrivere l'assimilazione ai rifiuti urbani alle casistiche di produttività annua relativa di rifiuti il cui conferimento al pubblico servizio non crei gravi scompensi organizzativi e funzionali del servizio medesimo.

Il criterio quantitativo relativo fissa i valori di produttività specifica, espressi in Kg/mq. anno di

rifiuto prodotto, in corrispondenza e al di sotto dei quali interviene l'effettiva assimilazione ai rifiuti urbani. Resta pertanto la classificazione a rifiuti speciali per le quantità di rifiuti eccedenti i valori limite determinati.

Il rispetto del criterio relativo viene riscontrato a mezzo di dichiarazione obbligatoria effettuata sotto la propria responsabilità dal produttore del rifiuto.

Il criterio quantitativo per l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi provenienti da attività e lavorazioni previste al precedente art.8 è il seguente:

I rifiuti prodotti dalla singola attività risultino non superiori a due volte il coefficiente di produttività specifico rapportato alla superficie a ruolo della medesima attività.

L'onere dello smaltimento rimane a cura e spese del produttore per i rifiuti derivanti dalle attività produttive, commerciali e di servizio di cui al precedente art. 8 che, sebbene qualitativamente assimilabili, siano eccedenti rispetto alle soglie del criterio quantitativo fissato al comma precedente.

E' vietato conferire all'ordinario servizio di raccolta rifiuti speciali non assimilati agli urbani per mancata rispondenza al criterio quantitativo relativo.

E' altresì vietato e perseguito a norma di legge ogni conferimento parziale dei rifiuti all'ordinario servizio di raccolta, al fine di documentare valori di produttività specifica non rispondenti al vero, così da dare indebitamente luogo all'assimilazione ai rifiuti urbani.

Art. 13 Requisiti per l'assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti prodotti da singole attività: procedure di accertamento

In relazione alle obbligazioni insorgenti a carico dei produttori di rifiuti che non rispondano ai requisiti per l'assimilazione ai rifiuti urbani, cui fa per altro riscontro il beneficio della cancellazione dai ruoli della tassa RSU delle relative superfici di formazione, nel presente articolo si definiscono le procedure di accertamento ai fini della classificazione di rifiuti prodotti da singole attività come urbani, ovvero per l'esclusione da tale classificazione.

L'iscrizione nei ruoli della tassa RSU o l'applicazione della tariffa alle relative superfici di formazione, in essere all'atto dell'entrata in vigore del presente Regolamento, costituisce presunzione del possesso dei requisiti per l'assimilazione dei rifiuti prodotti ai rifiuti urbani.

L'accertamento sulla natura dei rifiuti prodotti da singole attività comprese tra quelle contemplate nel presente titolo, coi conseguenti effetti sull'applicazione o meno della tassa o della tariffa RSU alle relative superfici di formazione, o sulla sussistenza dell'obbligo a provvedere a proprie spese allo smaltimento dei rifiuti, può avvenire:

A) con procedimento d'ufficio, previa verifica della documentazione tecnico amministrativa disponibile, eventualmente acquisita dagli altri Enti che esercitano funzioni istituzionali in materia o tramite altri contatti diretti con la ditta produttrice di rifiuti;

B) su richiesta degli interessati, previa presentazione di adeguata documentazione tecnica in grado di evidenziare i seguenti aspetti:

1. ramo di attività dell'azienda e sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio ecc.);
2. specificazione dell'attività svolta;
3. articolazione tipologica del rifiuto prodotto;
4. quantitativi mensili e annui del rifiuto prodotto, eventualmente suddivisi secondo le diverse tipologie merceologiche;
5. dati relativi all'ingombro, alla pezzatura media e al peso specifico del rifiuto, alle modalità

previste di smaltimento, esclusa comunque la vendita a terzi per le diverse frazioni di rifiuto, sia assimilabile che non assimilabile ai rifiuti urbani;

6. superfici di formazione del rifiuto (o superfici di formazione delle diverse tipologie di rifiuto);

7. superfici aziendali complessive;

8. numero di addetti complessivi;

9. numero di addetti preposti alle attività manifatturiere che danno luogo alla formazione dei rifiuti che si ipotizzano come "speciali".

Per rifiuti residuati da lavorazioni - o comunque derivanti da sale di lavorazione - di imprese industriali la documentazione può essere limitata a quanto previsto ai punti 1, 2, 3, 6, 7, con fini statistico conoscitivi, e/o per consentire la verifica del rispetto delle disposizioni di cui al titolo IV del presente Regolamento.

La documentazione di cui sopra dovrà essere accompagnata da adeguati elaborati planimetrici comprensivi dell'area cortiliva, in genere alle scale 1:100 - 1:200 - 1:500, ma comunque con specificazione della scala di rappresentazione grafica, recanti l'indicazione dei diversi reparti e/o porzioni danti luogo a distinte tipologie di rifiuto, tali quindi da consentire il computo delle superfici di formazione di rifiuti assimilati agli urbani, e di eventuali superfici di formazione di rifiuti speciali non assimilabili e/o non assimilati ai rifiuti urbani.

Le richieste di accertamento da parte di privati dovranno essere presentate, unitamente alla sopracitata documentazione, al Comune.

Nel caso in cui l'istanza risulti finalizzata alla cancellazione dai ruoli della tassa RSU o alla non applicazione della tariffa di superfici aziendali a causa della supposta formazione di rifiuti speciali da non ritenersi assimilati ai rifiuti urbani sulla base dei criteri di cui ai precedenti artt. 8 e 9, sebbene tipologicamente assimilabili, l'esistenza di una convenzione di smaltimento con Ente o impresa autorizzato non costituisce titolo sufficiente per ottenere la cancellazione di superfici a ruolo all'atto della presentazione della domanda, se non in presenza di attestazione sotto propria responsabilità dell'Ente o Impresa che esercita l'attività di smaltimento relativa all'effettiva rispondenza qualitativa e quantitativa dei rifiuti in questione ai criteri previsti dal presente titolo, operata sulla base di un periodo di osservazione non inferiore a sei mesi e facendo riferimento a criteri accettati dall'Amministrazione Comunale. L'attestazione (o la comunicazione) dell'Ente o Impresa autorizzata allo smaltimento di rifiuti speciali con cui il titolare dell'istanza abbia sottoscritto convenzione di smaltimento, dovrà essere allegata alla documentazione precedentemente citata.

Non sono in ogni caso ammesse a detassazione superfici di esclusiva formazione di rifiuti recuperabili e/o di scarti oggetto di commercializzazione, quali trucioli e rottami metallici, imballaggi, carta, cartoni e simili anche se merceologicamente analoghi a rifiuti speciali assimilabili.

Il Comune procede all'accertamento della natura dei rifiuti prodotti entro 60 (sessanta) giorni dal completamento della documentazione tecnica e degli allegati prescritti dando luogo, se del caso, alle conseguenti variazioni. Domande non complete della sopra riportata documentazione sono improcedibili ed archiviate d'Ufficio.

TITOLO III: ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI DOMESTICI ED ASSIMILATI ED OBBLIGHI DEI CONFERENTI

Art. 14 Area di espletamento del pubblico servizio

Le norme e disposizioni di cui al presente titolo III disciplinano il conferimento e la raccolta dei

rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani ai sensi del precedente titolo II e si applicano nell'ambito territoriale di espletamento del relativo servizio.

Gli ambiti territoriali di espletamento del pubblico servizio di gestione dei rifiuti urbani domestici e dichiarati urbani sono definiti con l'obiettivo di servire il massimo numero di utenze potenziali.

Il servizio è garantito in regime di privativa su tutto il territorio comunale.

S'intendono completamente serviti tutti gli edifici e le aree comprese entro la distanza di mt 700 (misurabili sulla viabilità ordinaria) dal più vicino punto di conferimento.

Per gli edifici e le aree oltre mt. 700 di distanza dal punto di conferimento più vicino si applicano le riduzioni previste dal Regolamento per l'applicazione della TARSU (della Tariffa dalla sua introduzione).

Art. 15 Organizzazione della raccolta dei rifiuti

La raccolta dei rifiuti viene attuata mediante:

- contenitori stradali;
- sistema "porta a porta";
- centri di raccolta (stazioni ecologiche).

Nelle zone dove per motivi di decoro urbano, per le strutture urbanistiche per motivi di viabilità è impossibile l'utilizzo di contenitori specifici per tipologia di rifiuto e/o per particolari tipi di rifiuto, saranno attivate forme di raccolta domiciliare con il sistema del "porta a porta".

Per alcune tipologie di materiali, potranno essere organizzate raccolte differenziate a domicilio in caso di rilevanti produzioni occasionali.

Per utenze produttrici abituali di grandi quantità di rifiuto, compresi i condomini, potranno essere attivati servizi specifici di ritiro a domicilio, sia in forma sperimentale sia in forma definitiva.

Art. 16 Attivazione della raccolta differenziata

In attuazione delle disposizioni di cui al D.Lgs 22/97 e dal Piano provinciale per la gestione dei rifiuti, sarà gradualmente attivata la raccolta delle seguenti frazioni differenziate:

- a) alluminio in forma di lattine ed altri contenitori di prodotti alimentari;
- b) batterie auto;
- c) beni durevoli;
- d) carta e cartone di qualsiasi tipo;
- e) farmaci scaduti;
- f) ferro, metalli non ferrosi e loro leghe;
- g) frazione organica e/o umida;
- h) materiale verde da sfalci, potature e altro;
- i) pile esaurite;
- l) plastica;
- m) rifiuti ingombranti di origine domestica;
- n) scarti in legno;
- o) tessili;

- p) vetro in forma di bottiglie e contenitori di liquidi;
- q) altri rifiuti da imballaggio primari;
- r) altri rifiuti urbani pericolosi.

Le singole raccolte saranno attivate mediante specifici provvedimenti, in attuazione delle modalità indicate in progetto.

Art. 17 Raccolta porta a porta

La raccolta “porta a porta” consiste nel prelievo dei rifiuti senza l’utilizzo di contenitori stradali.

Tale raccolta avviene direttamente presso i luoghi di produzione quali singole abitazioni, condomini, utenze commerciali e altro. Il rifiuto è esposto dal produttore in orari e con modalità stabilite con precisione, al fine di limitarne il più possibile la permanenza al suolo. Con il sistema “porta a porta”, già attivo oggi nel centro storico della città per il rifiuto indifferenziato, in ulteriori ambiti territoriali e con modalità definite dall’Amministrazione, potranno essere attivate:

- a) raccolta di vetro, carta e plastica presso abitazioni;
- b) raccolta di carta e cartone da esercizi commerciali;
- c) raccolta di carta bianca presso utenze pubbliche;
- d) raccolta multimateriale (frazione secca) presso grandi utenze produttrici di imballaggi primari;
- e) raccolta multimateriale (frazione secca) presso abitazioni;
- f) raccolta della frazione organica (umida) presso abitazioni;
- g) raccolta della frazione organica (umida) presso grandi utenze produttrici;
- h) raccolta del rifiuto indifferenziato.

Al fine di consentire il la migliore efficacia del servizio:

- E’ vietato esporre alla raccolta materiali difformi da quelli prescritti, compreso il rifiuto indifferenziato che contenga materiali per cui è prevista una specifica raccolta differenziata;
- È fatto obbligo di rispettare le disposizioni dell’Amministrazione riguardo alle modalità, all’orario e al luogo di esposizione e conferimento delle specifiche tipologie di materiali;
- E’ fatto obbligo di ridurre convenientemente, ove possibile, il volume dei rifiuti.

Art. 18 Raccolta con contenitori stradali

La raccolta stradale di prossimità avviene mediante contenitori di tipologia, materiale, capacità, e colore diverso, a seconda della frazione di rifiuto che vi si deve conferire. L’ubicazione dei contenitori, e ogni sua variazione, viene decisa dall’Amministrazione e eseguita dalla ditta appaltatrice del servizio.

Saranno realizzate planimetrie recanti l’ubicazione dei singoli contenitori, che saranno aggiornate periodicamente al fine di registrare ogni variazione intervenuta e/o progettare nuove soluzioni.

Attraverso i contenitori stradali è possibile effettuare la raccolta delle seguenti frazioni:

- a) Indifferenziata (già attiva);
- b) Carta (già attiva);
- c) Vetro (già attiva);
- d) Plastica (già attiva);

- e) Pile;
- f) Lattine;
- g) Multimateriale;
- h) Umida
- i) Secca

Ogni contenitore sarà munito di appositi cartelli segnaletici con le indicazioni delle corrette operazioni da eseguire per l'uso ottimale dello stesso.

E' fatto divieto all'utenza di:

- a) muovere i contenitori dalla loro sede;
- b) introdurre nei contenitori materiali difformi da quelli espressamente indicati;
- c) abbandonare materiali e rifiuti di qualsiasi tipo fuori dai contenitori;
- d) asportare dai contenitori materiali precedentemente introdotti;
- e) introdurre liquidi nei contenitori;
- f) introdurre nei contenitori materiali incendiati;

Ad eccezione degli addetti al servizio é fatto divieto a chiunque di spostare i contenitori fuori dalla propria area fermo restando la possibilità di inoltrare all'Amministrazione motivate richieste scritte in tal senso.

Nel posizionamento dei contenitori si avrà cura di evitare la creazione di barriere che costituiscono ostacolo al traffico veicolare e pedonale in generale, e a quello delle persone disabili in particolare.

Nell'ambito del progetto di interventi di risistemazione viaria, ovvero di strumenti urbanistici particolareggiati di iniziativa pubblica o privata, o di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, dovranno essere obbligatoriamente previste le dislocazioni dei contenitori stradali con riferimento agli standard proposti dall'Amministrazione in relazione alla densità abitativa ed alla destinazione degli insediamenti da servire.

Eventuali ritardi o disservizi nella raccolta possono essere causati esclusivamente da forza maggiore, quali veicoli in sosta non autorizzati, situazioni meteorologiche particolarmente avverse, lavori stradali, motivi sindacali; in ogni caso, di norma, viene garantito il servizio nell'arco delle 48 ore successive.

Art. 19 Stazioni ecologiche

Le stazioni ecologiche sono strutture attrezzate, recintate e custodite, presso le quali possono essere conferite diverse tipologie di rifiuti in modo differenziato. Il funzionamento della stazione ecologica è definito da apposito regolamento predisposto a cura dell'Amministrazione, nel quale saranno specificati:

- criteri per l'accesso;
- orari d'apertura;
- tipologie di rifiuti per cui è consentito il conferimento;
- quantità massime ammissibili;
- modalità di conferimento;
- disposizioni per il personale interno;

- quant'altro l'Amministrazione ritenga necessario per il funzionamento ottimale della struttura.

In linea di massima nella stazione ecologica attrezzata potranno essere conferite le seguenti tipologie di rifiuto:

- a) batterie auto;
- b) carta e cartone;
- c) imballaggi;
- d) lattine;
- e) legname;
- f) materiale verde da potature e sfalci;
- g) beni durevoli;
- i) pile e rifiuti urbani pericolosi;
- j) plastica;
- l) rifiuti ingombranti di origine domestica;
- n) vetro;
- o) pneumatici (in piccole quantità);
- p) rifiuti inerti da demolizione (in piccole quantità).

Art. 20 Raccolta indifferenziata dei rifiuti urbani ed assimilati

All'interno dell'area di espletamento del pubblico servizio i contenitori e/o i punti di prelievo manuale destinati a raccogliere i rifiuti urbani ed i rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani devono essere collocati, di norma, in area pubblica.

I contenitori stradali devono avere caratteristiche tecniche tali da permettere un agevole conferimento dei rifiuti, la facile manovrabilità per le operazioni di spostamento e trasferimento dei rifiuti nei mezzi di prelevamento, la facilità di pulizie periodiche, la presenza di una copertura mobile .

Il ritiro dei rifiuti avviene di regola con frequenza giornaliera, ma la frequenza potrà mutare nel caso in cui vengano avviate raccolte differenziate, come quella multimateriale, o quelle delle frazioni secca e/o umida dei rifiuti domestici, che contribuiscano a una rilevante riduzione di carico della frazione indifferenziata.

Il servizio di raccolta dei rifiuti indifferenziati sarà erogato con continuità, regolarità, e senza interruzioni. eventuali ritardi o disservizi possono essere determinati solo da cause di forza maggiore , quali veicoli in sosta non autorizzati, situazioni meteorologiche particolarmente avverse, lavori stradali, motivi sindacali e in ogni caso, di norma, sarà garantito il servizio nell'arco delle 48 ore successive.

Nell'ambito del progetto di interventi di risistemazione viaria, ovvero di strumenti urbanistici particolareggiati di iniziativa pubblica o privata, o nell'ambito del progetto di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, dovranno essere obbligatoriamente previste le dislocazioni delle piazzole per i contenitori dei rifiuti urbani, sulla base di standard proposti dall'Amministrazione in relazione alla densità abitativa ed alla destinazione degli insediamenti da servire; a tal fine, cura dei progettisti delle opere dovrà essere acquisito il preventivo parere dell'Assessorato all'Ambiente, la cui esistenza agli atti risulterà obbligatoria per l'approvazione dei relativi progetti.

I contenitori dei rifiuti urbani devono essere preferibilmente dislocati in apposite piazzole

opportunamente allestite ai fini dell'igienicità, dell'agevolezza delle operazioni di svuotamento e asporto, della salvaguardia delle esigenze di circolazione e traffico, nonché dell'armonico inserimento con le altre opere di arredo stradale.

I contenitori possono stazionare anche su aree pubbliche opportunamente prescelte e perimetrate con striscia gialla e nell'allestimento delle piazzole si avrà cura di evitare la creazione di barriere che costituiscono ostacolo al traffico veicolare e pedonale in generale, e delle persone disabili in particolare.

Il posizionamento su suolo pubblico dei contenitori per la raccolta indifferenziata dei rifiuti sarà effettuato dalla ditta appaltatrice dei servizi di igiene urbana, esclusivamente su indicazione e/o autorizzazione dell'Amministrazione, resa su supporto cartaceo o informatico. Ogni nuovo posizionamento e/o spostamento sarà annotato e riportato periodicamente sulle apposite planimetrie.

Sono previste inoltre particolari modalità di raccolta, quali:

a) Punti di prelievo in caso di non utilizzo di contenitori stradali, individuati dall'Amministrazione in collaborazione con la ditta appaltatrice;

b) Contenitori in area privata ove la struttura urbanistica renda impossibile, o inopportuno, l'utilizzo dei contenitori stradali.

c) Contenitori speciali in area privata nel caso di eventuali particolari articolazioni del servizio di raccolta, concordate e disposte a favore di attività produttrici di rifiuti assimilati agli urbani, al fine di rendere un'evidenza migliorativa rispetto all'immissione dei rifiuti in contenitori stradali. In tale ipotesi, qualora il contenitore fosse fornito dalla ditta appaltatrice, potrà essere richiesto all'attività fruitrice del servizio il canone di noleggio per l'utilizzo in via esclusiva del contenitore. In questo caso sarà a carico della ditta appaltatrice la manutenzione del contenitore stesso, mentre la pulizia sarà a cura dell'utente.

I contenitori posizionati in area privata a cura e spese dell'utente dovranno comunque essere di tipologia approvata dall'Amministrazione, e sostituiti su richiesta di quest'ultima quando divengano d'uso incompatibile a causa di modifiche organizzative del servizio, o perché deteriorati o obsoleti. Tali contenitori dovranno essere mantenuti a cura e spese dell'utente sempre puliti e in perfetto stato ed efficienza.

In ogni caso debbono essere rispettate le seguenti modalità:

a) I rifiuti indifferenziati ed i rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani devono essere conferiti a cura del produttore;

b) La detenzione iniziale deve avvenire unicamente all'interno dei locali di formazione del rifiuto stesso essendo vietato l'utilizzo di canne di caduta ovvero l'esposizione agli agenti atmosferici di tali rifiuti;

c) Nella detenzione iniziale dei rifiuti indifferenziati e speciali assimilati ai rifiuti urbani si dovranno osservare modalità atte a favorire l'igienicità della successiva fase di conferimento. I rifiuti dovranno quindi essere contenuti in appositi involucri protettivi ben chiusi, previa riduzione volumetrica e separazione delle parti recuperabili, in modo da evitare la fuoriuscita di liquidi, polveri o parti di rifiuto;

d) E' vietato immettere nei cassonetti residui liquidi o materiali incendiati;

e) Le sostanze putrescibili dovranno essere immesse avendo cura che l'involucro protettivo eviti qualsiasi dispersione o cattivo odore;

f) E' vietata l'utilizzazione dei cassonetti quando il grado di riempimento non ne consenta la perfetta chiusura;

g) E' vietata l'immissione nei contenitori predisposti per il conferimento dei rifiuti indifferenziati di

rifiuti pericolosi, di rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani, di rifiuti per i quali sia stata avviata la raccolta differenziata;

h) E' altresì vietato in o cura e attenzione per evitare che frammenti di vetro, residui ed oggetti taglienti od acuminati possano causare lacerazioni ai sacchi o lesioni agli addetti alla raccolta.

Art. 21 Conferimento dei rifiuti ingombranti di provenienza domestica e dei rifiuti urbani derivanti da potatura e sfalcio di giardini e simili

I rifiuti ingombranti conferiti attraverso l'apposito servizio di ritiro domiciliare su prenotazione, costituente articolazione dell'ordinario servizio di raccolta, devono essere esposti in area pubblica a cura del conferitore nella data, negli orari e nell'ubicazione concordata con il gestore del servizio. Ogni altro deposito di rifiuti su area pubblica sarà considerato abbandono, e sanzionato di conseguenza.

L'utente è tenuto a disporre i beni obsoleti oggetto di conferimento in modo ordinato, occupando il minimo possibile di spazio pubblico e comunque in modo tale da non costituire intralcio alla circolazione veicolare e pedonale, e da rappresentare minimo ostacolo alla sosta dei veicoli. E' pertanto vietato collocare i rifiuti ingombranti in qualsiasi area non autorizzata ed in particolare in corrispondenza di piazzole d'attesa e di fermate del trasporto pubblico.

E' possibile lo smaltimento dei rifiuti ingombranti, nei giorni ed orari che saranno disciplinati dall'Amministrazione, mediante immissione diretta negli appositi cassoni posti in opera nelle stazioni ecologiche funzionanti nell'area urbana.

I residui di potatura e sfalcio di giardini, orti ed aree piantumate, costituenti pertinenza di edifici pubblici e privati, possono essere mediante immissione negli appositi cassoni posti in opera nelle stazioni ecologiche.

Il comune, o per esso il gestore, stipula con i Consorzi di filiera afferenti al CONAI, apposite convenzioni secondo quanto previsto dall'Accordo ANCI-CONAI.

I rifiuti urbani o assimilati agli urbani costituiti da imballaggi, sono oggetto dell'ordinario servizio di raccolta.

L'articolazione organizzativa è la seguente:

a) imballaggi di cartone: La carta ed i cartoni conferiti all'apposito servizio di ritiro, costituente articolazione all'ordinario servizio di raccolta, nel giorno del ritiro, dovranno essere puliti e schiacciati per ridurre al massimo il volume e legati con un legaccio; le zone oggetto del servizio, la metodologia di raccolta, i giorni e gli orari di prelievo saranno fissati dall'Amministrazione e comunicati all'utenza attraverso apposite campagne informative. La carta e il cartone potranno inoltre essere conferiti presso le stazioni ecologiche e negli appositi contenitori stradali ubicati nell'area urbana, quando si tratti di piccole quantità.

b) imballaggi di vetro e plastica: i rifiuti da imballaggio di vetro e plastica saranno conferiti di norma all'interno di contenitori stradali appositi. Potranno essere attivate dall'Amministrazione differenti modalità di raccolta, come quella domiciliare presso utenze particolari o quella "porta a porta". i rifiuti da imballaggio di vetro e plastica potranno inoltre essere conferiti presso le stazioni ecologiche.

c) imballaggi di alluminio: i rifiuti da imballaggio di alluminio saranno conferiti all'apposito servizio di ritiro, costituente articolazione all'ordinario servizio di raccolta, e dovranno essere puliti e schiacciati per ridurre al massimo il volume; le zone oggetto del servizio, la metodologia di raccolta, i giorni e gli orari di prelievo saranno disciplinati dal gestore del servizio; i rifiuti da imballaggio di alluminio ,potranno inoltre essere conferiti presso la stazione ecologica e nei contenitori stradali ubicati nell'area urbana.

e) imballaggi di metalli ferrosi: i rifiuti da imballaggio di metalli ferrosi saranno conferiti all'apposito servizio di ritiro, costituente articolazione all'ordinario servizio di raccolta, puliti e schiacciati, ove possibile, per ridurre al massimo il volume; le zone oggetto del servizio, la metodologia di raccolta, i giorni e gli orari di prelievo saranno disciplinati dal gestore del servizio; i rifiuti da imballaggio di metalli ferrosi potranno inoltre essere conferiti presso la stazione ecologica e nei contenitori stradali ubicati nell'area urbana.

f) imballaggi in legno: gli imballaggi in legno quali bancali, casse, cassette, e altro devono essere conferiti direttamente all'interno dei cassoni posti in opere nelle stazioni ecologiche funzionanti nell'area urbana. Potranno essere attivati dal gestore del servizio, e autorizzati dall'Amministrazione, servizi di ritiro a domicilio su appuntamento presso particolari attività, anche a pagamento.

Art. 22 Modalità di raccolte differenziate a fini sperimentali

L'Amministrazione può attivare in forma sperimentale, in ambiti territoriali o per categorie di produttori, forme di raccolta differenziata finalizzate all'incremento nel recupero di materiali, all'analisi merceologica, delle quantità prodotte e alla conoscenza della composizione del rifiuto, sia con riferimento ad obiettivi di razionalizzazione dei servizi di smaltimento e di tutela igienico-sanitaria nelle diverse fasi della gestione dei rifiuti, che di definizione degli indici di produzione specifica per unità di superficie.

Ad esempio:

- a) Raccolta della carta presso abitazioni;
- b) Raccolta carta con servizi su chiamata;
- c) Raccolta di carta bianca presso utenze pubbliche;
- d) Raccolta frazione secca presso grandi utenze (materiali riciclabili secchi in forma aggregata, imballaggi primari in plastica per liquidi, in vetro per liquidi, in alluminio, in metallo);
- e) Raccolta frazione secca presso utenze familiari, per i materiali di cui alla lettera d);
- f) Raccolta frazione organica umida con bidoni stradali per utenze domestiche;
- g) Raccolta della frazione organica umida presso grandi utenze produttrici;

Le specifiche sulla gestione dei suddetti servizi sono stabilite dall'Amministrazione e costituiranno modifica dei capitolati e contratti di affidamento del servizio.

Art. 23 Disposizioni generali di chiusura in merito alla raccolta dei rifiuti

Ove non diversamente disposto, i cittadini che usufruiscono del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati sono tenuti a collaborare alla raccolta secondo le modalità contenute nel presente Regolamento Comunale, e nella misura delle loro concrete possibilità nel caso di servizi di raccolta esplicitamente dichiarati facoltativi.

E' comunque vietato:

- a) effettuare la cernita dei rifiuti dai cassonetti e da altri contenitori;
- b) l'incendio di rifiuti, sia in area pubblica che in area privata;
- c) spostare i contenitori fuori dalla propria area, fermo restando la possibilità di inoltrare all'Amministrazione motivate richieste scritte in tal senso;
- d) il conferimento nei contenitori predisposti per il servizio di raccolta indifferenziata di frazioni di rifiuti per i quali sia stata avviata la raccolta differenziata.

Il gestore dei servizi per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani è tenuto:

- a) alla manutenzione dei contenitori;
- b) all'asporto immediato, dalle piazzole di appoggio, di eventuali materiali o loro frammenti fuoriusciti nel corso delle operazioni di travaso;
- c) alla pulizia dei contenitori stradali.

Art. 24 Trasporto

Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con automezzi autorizzati dall'Albo Gestori le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie di cui alle vigenti norme nonché il minor impatto ambientale quanto ad emissioni sia di gas che sonore.

I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto devono ottemperare alle norme della circolazione vigente nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall'Amministrazione per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico, quali accesso a corsie preferenziali, fermata e sosta anche in zone soggette a divieto, fermate in seconda posizione e altro.

Art. 25 Recupero e smaltimento

Il gestore del servizio avvierà al recupero ed allo smaltimento finale le varie frazioni dei rifiuti utilizzando gli impianti in esercizio nell'ambito di appartenenza del Comune e debitamente autorizzati dalla competente Autorità regionale o provinciale, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, e delle eventuali prescrizioni specifiche contenute nei dispositivi autorizzativi.

Gli impianti saranno soggetti ai controlli di legge da parte dei competenti organi, e di verifiche da parte dell'Amministrazione.

Con provvedimenti ordinatori contingibili ed urgenti potrà essere disposto dalla competente Autorità il recupero o lo smaltimento dei rifiuti secondo modalità e verso destinazioni diverse.

Art. 26 Modalità di informazione dell'utenza

Saranno promosse campagne di informazione dell'utenza su:

- tipologie di rifiuti per cui sono attivate le raccolte differenziate
- finalità e modalità di effettuazione dei servizi
- destinazioni delle frazioni recuperate
- obblighi e doveri nel conferimento dei rifiuti.

In particolar modo ciò potrà avvenire mediante:

- cartelli posizionati sui contenitori per la raccolta;
- comunicati stampa;
- volantini consegnati direttamente all'utenza interessata;
- altre forme di diffusione di materiale informativo.

TITOLO V: DISCIPLINA DELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PRODOTTI ESTERNAMENTE ALL'AREA DEL SERVIZIO DI RACCOLTA

Art. 27 Ambito di applicazione delle disposizioni del presente titolo

Con riferimento alla norma di esclusione di cui al precedente art. 9 le disposizioni del presente titolo sono dettate con esclusivo riferimento ai rifiuti domestici prodotti all'esterno dell'area espletamento del pubblico servizio di raccolta.

Art. 28 Obblighi generali dei residenti nelle zone non raggiunte dal pubblico servizio

I cittadini residenti all'esterno dell'area di espletamento del pubblico servizio di raccolta sono tenuti a contribuire alla salvaguardia igienico-sanitaria dei propri luoghi di residenza e dell'ambiente agricolo organizzando anche all'interno delle abitazioni e/o loro pertinente modalità di detenzione dei rifiuti in grado di consentire idonee forme di smaltimento e di raccolta differenziata.

Art. 29 Smaltimento dei materiali per i quali sono state istituite forme di raccolta differenziata

I materiali per i quali sono state istituite forme di raccolta differenziata dovranno essere periodicamente immessi negli appositi contenitori predisposti nell'area urbana e nei centri frazionali.

Art. 30 Rifiuti urbani domestici non putrescibili

La frazione non putrescibile del rifiuto urbano domestico ed eventuali beni durevoli di rifiuto non ingombranti dovranno essere conferiti unicamente negli appositi cassonetti dislocati in diversi punti dell'area urbana e del territorio comunale o presso le stazioni ecologiche attrezzate.

Art. 31 Rifiuti urbani domestici ingombranti

Il servizio di raccolta su chiamata dei rifiuti ingombranti è esteso a tutto il territorio comunale e possono beneficiarne anche gli utenti aventi riduzione o esclusi dal pagamento della tariffa RSU.

TITOLO VI: NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

Art. 32 Modalità di svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti urbani esterni

I servizi inerenti alla raccolta, all'allontanamento, al trasporto e allo smaltimento dei rifiuti urbani esterni, di cui all'art.4 punto A-5 del presente Regolamento sono svolti dal Comune in forma diretta o mediante la ditta appaltatrice dei servizi di igiene urbana.

Art. 33 Criteri ed area di espletamento del servizio di raccolta dei rifiuti urbani esterni

L'area entro la quale è istituito il servizio coincide con quella del territorio comunale. Gli spazi dai quali saranno prelevati i rifiuti esterni comprendono:

- Le vie, le strade e le piazze, compresi i portici, le gradinate e i marciapiedi pubblici o a uso pubblico;
- Le strade vicinali d'uso pubblico;
- I tratti urbani delle strade statali e provinciali;
- Le strade costituenti opere di urbanizzazione primaria conseguenti a strumenti urbanistici particolareggiati di iniziativa pubblica e privata, anche se non ancora trasferite al patrimonio comunale, purché aperte all'uso pubblico e complete delle opere di arredo e finitura collaterali;
- Le strade private comunque soggette ad uso pubblico purché aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta;
- Le aree a verde pubblico e/o attrezzato disponibili permanentemente all'uso pubblico compresi i parchi extraurbani, e gli spazi verdi di arredo stradale, aiuole spartitraffico, centro viali ecc.

Art. 34 Installazione ed uso di contenitori porta rifiuti

All'interno delle aree di espletamento del servizio di raccolta dei piccoli rifiuti urbani esterni l'Amministrazione, tramite la ditta appaltatrice del servizio, provvede all'installazione ed al periodico svuotamento di appositi cestini portarifiuti, a disposizione degli utenti degli spazi pubblici.

È fatto divieto di danneggiare, spostare dalla posizione stabilita o ribaltare tali contenitori ed utilizzarli per il conferimento di rifiuti urbani domestici. E' inoltre vietato, su di essi, eseguire scritte o affiggere materiali di qualsivoglia natura e dimensione (manifesti, targhette, adesivi,...) fatto salvo quanto espressamente autorizzato dall'Amministrazione Comunale.

Art. 35 Divieti ed obblighi degli utenti di spazi pubblici

È fatto divieto agli utenti di aree, strade, spazi pubblici o ad uso pubblico abbandonare e gettare rifiuti di qualsiasi tipo ed in qualsiasi quantità: tali rifiuti dovranno essere unicamente immessi negli appositi contenitori per rifiuti urbani esterni o se per natura, qualità, dimensioni analoghi a rifiuti domestici, nei cassonetti e contenitori predisposti per l'ordinario servizio di raccolta.

E' espressamente vietato distribuire volantini per le strade pubbliche o aperte al pubblico, se non nelle forme che prevedono la consegna diretta del volantino nelle mani del destinatario del messaggio. Le sanzioni saranno a carico dell'autore della violazione in solido con l'intestatario del messaggio.

Art. 36 Carico e scarico di merci e materiali e rimozione di manifesti

Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e materiali, o rimozione di manifesti, che diano luogo su area pubblica o di uso pubblico alla formazione di rifiuti di qualsiasi natura, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area o della superficie medesima.

In caso d'inosservanza, la pulizia sarà effettuata direttamente dal Comune, fatto salvo il diritto di rivalsa per il costo di servizio prestato nei confronti dei responsabili inadempienti, nonché il procedimento contravvenzionale ai sensi di Legge e di Regolamento.

Art. 37 Pulizia di aree pubbliche occupate da cantieri

Chi effettua attività di costruzione, rifacimento, ristrutturazione o manutenzione di fabbricati con occupazione di aree pubbliche o d'uso pubblico è tenuto, sia quotidianamente che cessando l'attività, a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo. Analoghe disposizioni valgono per le aree occupate da interventi relativi ad opere stradali e infrastrutture di qualsiasi tipo. Chi effettua comunque le suddette attività è tenuto, sia quotidianamente che cessando l'attività, alla pulizia dei tratti di strada limitrofi ai passi carrai temporanei e non, oggetto di transito di automezzi adibiti ai lavori di cantiere. I responsabili del cantiere dovranno adoperarsi per ridurre tali inconvenienti (es. lavaggio ruote per gli automezzi pesanti in uscita,...). Nel caso di mancata esecuzione interviene l'Amministrazione Comunale con diritto di rivalsa e sanzione.

Art. 38 Manifestazioni pubbliche

Gli Enti Pubblici, le Associazioni, i Circoli, i Partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse ecc. o manifestazioni di tipo culturale, sportivo ecc. su strade, piazze, e aree pubbliche anche senza finalità di lucro, sono tenuti a comunicare al Comune il programma delle iniziative indicando le aree che s'intende effettivamente impegnare o utilizzare e a provvedere direttamente o attraverso una convenzione alla pulizia delle aree, piazze o strade dopo l'uso. Gli eventuali oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico saranno imputati ai promotori delle manifestazioni.

Art. 39 Obblighi di chi conduce animali domestici su aree pubbliche

Le persone che conducono cani o altri animali per le strade ed aree pubbliche o di uso pubblico compreso il verde sono tenute ad evitare qualsiasi contaminazione dovuta alle deiezioni. Dovranno in tal senso provvedere personalmente all'eliminazione e all'asporto di escrementi solidi, ovvero a condurre l'animale presso apposite piazzole che dovessero essere predisposte a tale scopo dall'Amministrazione in piazze ed aree verdi cittadine.

Art. 40 Pulizia delle aree esterne a pubblici esercizi

I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o utilizzano spazi aperti all'uso pubblico quali i caffè, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, installando anche adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo raccolta dei rifiuti urbani esterni della rispettiva via o piazza parte dell'apposito servizio.

Analogo obbligo vale per i gestori di pubblici esercizi le cui aree esterne, per le particolare attività esercitate (vendita di pizze al taglio, bibite in lattina e simili), risultino ordinariamente imbrattate dai residui e dagli involucri delle merci vendute (cartacce, imballaggi, contenitori per le bibite, residui alimentari), essendo il gestore dell'attività ritenuto responsabile dei rifiuti prodotti dai consumatori.

I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti dichiarati urbani.

All'orario di chiusura dell'esercizio l'area in dotazione o comunque antistante deve risultare perfettamente ripulita.

Art. 41 Pulizia delle aree adibite a Luna Park, circhi e spettacoli viaggianti

Le aree occupate da spettacoli viaggianti e Luna Park devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti.

Il provvedimento di temporanea concessione in uso dell'area dovrà contenere una clausola circa le modalità di raccolta e conferimento dei rifiuti prodotti, sia in funzione dell'afflusso pubblico, che dell'eventuale permanenza in loco delle carovane occupate dagli addetti a spettacoli e/o alle installazioni di Luna Park.

Ogni onere connesso al potenziamento o all'impegno straordinario del servizio normalmente prestato dovrà ricadere sui gestori delle attività di che trattasi.

Art. 42 Pulizia dei mercati

I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso e al dettaglio, coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, debbono mantenere pulito il suolo all'interno ed attorno ai rispettivi posteggi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività.

Al termine delle attività quotidiane l'area occupata deve essere pulita, ed i rifiuti raccolti conferiti negli appositi contenitori o nelle posizioni individuate dall'Amministrazione Comunale. E' vietato il conferimento dei rifiuti prodotti all'interno dei cestini portarifiuti.

Art. 43 Pulizia dei terreni non edificati

I proprietari, ovvero coloro che hanno la disponibilità di terreni non edificati, qualunque siano l'uso e la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da materiali di scarto abbandonativi anche da terzi.

A tale scopo ogni area dovrà essere provvista di canali di scolo, opere di sbarramenti degli accessi e, salvo che per i terreni a effettivo uso agricolo, di recinzione, così da evitare l'inquinamento del suolo e l'immissione di rifiuti da parte di terzi. Tali opere dovranno essere mantenute in perfetta efficienza a cura dei proprietari e/o di chi ha la disponibilità delle aree.

In caso di scarico abusivo di rifiuti su dette aree anche ad opera di terzi e/o ignoti, il proprietario in solido con chi eventualmente abbia la disponibilità del terreno sarà obbligato, con ordinanza e previa diffida, alla riduzione in pristino e all'asporto e allontanamento dei rifiuti abusivamente immessi.

Art. 44 Attività straordinarie relative allo smaltimento dei rifiuti urbani esterni

Costituiscono attività straordinarie relative allo smaltimento dei rifiuti urbani esterni:

A) Le attività inerenti allo smaltimento dei rifiuti urbani esterni al di fuori delle aree di espletamento del servizio di raccolta dei piccoli rifiuti urbani esterni, con particolare riferimento alla pulizia ed all'asporto dei rifiuti dalle rive fluviali, dei corsi d'acqua e dei canali;

B) le attività inerenti alla rimozione di rifiuti ingombranti e all'eliminazione di scarichi abusivi e discariche abusive di rifiuti da strade ed aree pubbliche o d'uso pubblico, comprese le rive fluviali di corsi d'acqua e di canali su tutto il territorio comunale.

TITOLO VII: DISPOSIZIONI SANZIONATORIE

Art. 45 Regime sanzionatorio

Fermo restando quanto previsto dal D.Lgs. 22/97 e successive modifiche e integrazioni, le contravvenzioni alle disposizioni del presente Regolamento sono punite con l'ammenda nei limiti minimi e massimi di seguito indicati:

Sono preposti alla verifica del rispetto delle disposizioni del presente Regolamento il personale dell'ufficio ambiente del Comune, gli agenti della Polizia Municipale, il personale di vigilanza ed ispettivo dell'A.USL, la Compagnia Barracellare e il Corpo delle Guardie Zoofile.

Violazione	Sanzione €.	minima	massima
Scarico ed abbandono di rifiuti in area pubblica o privata:			
rifiuti urbani non ingombranti	50,00		300,00
rifiuti urbani ingombranti	100,00		600,00
rifiuti speciali non pericolosi	50,00		300,00
rifiuti speciali pericolosi	100,00		600,00
Danneggiamento o esecuzione di scritte o affissione di manifesti o targhette su cassonetti, cestini, contenitori per la raccolta differenziata.	50,00		300,00
Cernita dei rifiuti nei contenitori predisposti dall'ente gestore	50,00		300,00
Deposito dei rifiuti all'esterno dei contenitori predisposti dall'ente gestore	50,00		300,00
Conferimento nei contenitori predisposti dall'ente gestore di rifiuti impropri o non adeguatamente confezionati:			
rifiuti urbani non ingombranti	50,00		300,00
rifiuti urbani ingombranti	100,00		600,00
rifiuti speciali o pericolosi	100,00		600,00
Spostamento dei contenitori dalle posizioni individuate dall'ente gestore	50,00		300,00
Mancato rispetto di avvalersi delle procedure di raccolta differenziata	50,00		300,00
Conferimento non autorizzato di rifiuti di imballaggi al servizio pubblico	50,00		300,00
Contravvenzione all'obbligo di pulizia delle aree adibite a carico e scarico delle merci ovvero di affissione di manifesti	100,00		600,00
Distribuzione di volantini senza consegna diretta nelle mani del destinatario	100,00		600,00
Contravvenzione all'obbligo di pulizia delle aree interessate da cantieri quotidianamente ed alla cessazione delle attività	100,00		600,00
Contravvenzione al divieto di sporcare il suolo pubblico con deiezioni animali	25,00		50,00
Contravvenzione agli obblighi imposti ai gestori di pubblici esercizi in aree pubbliche	100,00		600,00
Contravvenzione agli obblighi imposti ai concessionari e agli occupanti di posti vendita nei mercati all'ingrosso e al dettaglio	100,00		600,00
Contravvenzione agli obblighi di pulizia di terreni non	50,00		300,00

Violazione	Sanzione €. minima	massima
edificati		
Abbandono di rifiuti derivanti da demolizioni e scavi in qualsiasi area del territorio comunale	100,00	600,00

TITOLO VIII: DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Art. 46 Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si applicano le norme dei Regolamenti comunali, nonché la vigente normativa statale e regionale in materia di rifiuti.

Art. 47 Abrogazione di precedenti Regolamenti ed ordinanze sindacali.

Il Regolamento per la Disciplina dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani e speciali assimilabili, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 25.10.1993 n° 168 è abrogato.

Si intendono altresì abrogate le disposizioni di ordinanze sindacali o altri Regolamenti Comunali incompatibili con quelle del presente Regolamento.